N. 05956/2015 REG.PROV.COLL. N. 09130/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9130 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [omissis], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, in persona dei rispettivi L.R. p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

con il ricorso principale

del decreto dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 settembre 2012, recante indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, e segnatamente degli artt. 2 e 3, nella parte in cui, relativamente ai posti di scuola secondaria di primo e secondo grado, limitano, per i laureati e/o diplomati privi di abilitazione, la partecipazione ai concorsi ai candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nonchè ai candidati che abbiano conseguito i titoli di laurea predetti entro l'anno accademico 2001/2002, se si tratta di corso di studi di durata quadriennale od inferiore, ovvero 2002/2003 se si tratta di corso di studi quinquennale ovvero ancora che abbiano conseguito i diplomi predetti entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 e, per l'effetto, nella parte in cui escludono dai concorsi in parola coloro che, non abilitati, hanno conseguito i titoli medesimi in epoca successiva ma comunque utile per la partecipazione al concorso ovvero sono in possesso di titolo di laurea del nuovo ordinamento;

per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi:

- l'art. 3, comma 3, del bando suesposto laddove impone di presentare la domanda di partecipazione al concorso secondo lo schema predisposto dal Ministero, obbligando il candidato a dichiarare di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel bando;

- il bando medesimo nella parte in cui non riconosce quale titolo idoneo a consentire la partecipazione al concorso la prestazione di 36 mesi di servizio di insegnamento presso la scuola;
- il bando medesimo nella parte in cui non consente di partecipare con riserva al concorso ai laureati ammessi ai TFA relativi all'anno accademico 2011/2012;
- il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 21 settembre 2012, n. 5975, se e per quanto di ragione;
- gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998, n. 460, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
- il D.P.R. n. 487/1994, se e per quanto di ragione;
- i singoli provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale patiti dai ricorrenti;
- le prove selettive scritte ed orali e le successive graduatorie finali dei concorsi, nonchè, se e per quanta di ragione, il Decreto Ministero dell'Istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, il Decreto Ministero dell'Istruzione 3 novembre 1999, n. 509, il Decreto Ministero dell'Istruzione 22 ottobre 2004, n. 270, il Decreto Ministero dell'Istruzione 9 febbraio 2005, n. 82, il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, il Decreto Ministero dell'Istruzione 10 settembre 2010, n. 249, il Decreto Ministero dell'Istruzione 11 novembre 2011, il Decreto Ministero dell'Istruzione 24, marzo 2012, n. 31, la nota del Ministero dell'Istruzione 18 maggio 2013;
- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare ai concorsi di cui sopra;
- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti a seguito della esclusione dai concorsi, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle altre amministrazioni intimate, in, solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere ai ricorrenti le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo;
- e con i motivi aggiunti depositati in data 29/03/2013 dai ricorrenti [omissis] per l'annullamento:
- degli elenchi degli ammessi alle prove scritte pubblicati dall'USR Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana;
- dei decreti con i quali gli USR Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana hanno pubblicato gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta;
- e con i motivi aggiunti depositati in data 19/04/2013 [omissis]:
- dell'elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall'USR Basilicata;
- -dei decreti con i quali l'USR Basilicata ha pubblicati gli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta;
- e con i motivi aggiunti depositati in data 12/07/2013 [omissis];
- del decreto emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta emesso il 27.05.2013;
- del decreto emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta emesso il 27.05.2013;

- del decreto del 17.04.2013 emesso dal Dirigente dell'USR Piemonte contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- e con i motivi aggiunti depositati in data 16/10/2013 [omissis];
- del decreto prot.13729 del 28 giugno 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Sicilia contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta ammessi alla prova orale per la classe A033;
- del decreto prot.17086 del 30 agosto 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Sicilia con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe A033- TECNOLOGIA;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe A033- TECNOLOGIA emesso dal Direttore Generale dell'USR Sicilia ;
- del decreto prot.4415 emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta ammessi alla prova orale per la classe A019;
- del decreto ptot. AAOODRCA 6319/U del 23 agosto 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe A019;
- della graduatoria generale di merito dell'USR Campania con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe A019;
- del decreto prot.12571/usc del 12 giugno 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Sicilia contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica per la classe A038;
- del decreto prot.12572/usc del 12 giugno 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Sicilia contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe A038;
- del decreto prot.16984 del 30 agosto 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Sicilia con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe A038- FISICA NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe A038- FISICA NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI del 30 agosto 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Sicilia ;
- -del decreto prot.14500/u del 14 giugno 2013 emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale per la classe A033;
- del decreto prot.A00DRCA6361/U/4 emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania contenente l'approvazione della graduatoria generale di merito per la classe A033;
- della graduatoria generale di merito per la classe A033 della Regione Campania pubblicata in data 28 agosto, classe di concorso A033;
- del decreto prot.A00DRCA6361/U/13 emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania in data 28 agosto 2013 contenente l'approvazione della graduatoria generale di merito per la classe A043;
- della graduatoria generale di merito per la classe A033 della Regione Campania pubblicata in data 28 agosto, classe di concorso A043;
- del decreto prot.A00DRCA6361/U/14 emesso dal Direttore Generale dell'USR Campania in data 28 agosto 2013 contenente l'approvazione della graduatoria generale di merito per la classe A050;
- della graduatoria generale di merito per la classe A033 della Regione Campania pubblicata in data 28 agosto, classe di concorso A050;

nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi comprese le graduatorie non comunicate;

e con i motivi aggiunti depositati in data 4 dicembre 2013 da [omissis] per l'annullamento:

- del decreto n.15473 del 31 luglio 2013 emesso dall'USR Sicilia contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per le classi di concorso A051, A050, 043 nella scuola secondaria di primo grado;
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per le classi di concorso A051, A050, 043 nella scuola secondaria di primo grado;

e con i motivi aggiunti depositati in data 30/06/2014 da [omissis] per l'annullamento:

- del decreto n.11095/USC del 4.06.2014 emesso dall'USR Sicilia con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive di merito per le classi di concorso A051, A050, 043 nella scuola secondaria di primo grado nella parte in cui è la predetta inserita con riserva;
- delle graduatorie di merito della Regione Sicilia per le classi di concorso A051, A050, 043 nella scuola secondaria di primo grado nella parte in cui la predetta è inserita con riserva, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi;

e con i motivi aggiunti depositati in data 27/08/2014 da [omissis] per l'annullamento:

- del decreto contenente la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A059 scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado del 29.07.2014;
- della graduatoria di merito della Regione Toscana per la classe di concorso A059 scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale in epigrafe i ricorrenti, tutti laureati e privi di abilitazione, impugnano, deducendone l'illegittimità sotto vari profili articolati in tre motivi di censura, il decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale del n. 75 del 25.09.2012, con cui è stato emanato il bando di concorso avente per oggetto l'indizione di concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.

In particolare, i ricorrenti evidenziano che il bando in questione, con riferimento ai requisiti di ammissione al concorso, ha imposto uno sbarramento temporale consentendo la partecipazione alla procedura de qua soltanto ad una categoria di laureati: specificatamente, l'art. 2 del suddetto decreto ha previsto che al predetto concorso possono partecipare, oltre ai candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento, anche i candidati in possesso di un titolo di laurea conseguito alla data del 22 giugno 1999 ovvero entro l'anno accademico 2001-2002 (in caso di corso di studio quadriennale o inferiore) o ancora entro l'anno accademico 2002-2003 (in caso di corso di studi quinquennale).

Pertanto, ne eccepiscono l'illegittimità:

per violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 402 del d.lgs n. 297/1994; del D.M. n. 460/1998, della l. n. 341/1990; dell'art. 17, comma 95 ° della l. n. 127/1997; della legge n. 124/1999; dell'art. 1, coma 6 ter della l. 306/2000; della l. n. 333/2001; della l. n. 133/2008; dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 della costituzione nonche' violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Illegittimità derivata in quanto, sulla base della normativa nazionale sopra richiamata, il legislatore ha sempre consentito l'accesso al pubblico impiego ritenendo sufficiente il possesso del titolo di laurea senza alcuno sbarramento temporale e senza richiedere il possesso del medesimo titolo abilitante al cui conseguimento mira il ricorso medesimo; peraltro, nella totale assenza di una puntuale organizzazione de corsi abilitanti, la limitazione temporale di cui al D.M. n. 460/1998 sarebbe da ritenersi senz'altro inapplicabile, dal momento che è stato negato ai giovani laureati la possibilità di frequentare i prescritti corsi abilitanti per inattività che sono addebitabili alle competenti amministrazioni;

violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 402 del d.lgs n. 297/1994; del d.l. n. 460/1998, della l. n. 341/1990; dell'art. 17, comma 95° della l. n. 127/1997; della legge n. 124/1999; dell'art. 1, comma 6 ter della l. 306/2000; della l. n. 333/2001; della l. n. 133/2008; dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 della costituzione nonche' violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorieta' dell'atto, errata valutazione dei presupposti. illegittimita' derivata, in quanto i ricorrenti risultano esclusi dal concorso per il solo fatto di aver conseguito la laurea in un periodo successivo a quello indicato dal bando di concorso;

violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione. Illegittimita' derivata, in quanto l'esclusione dei ricorrenti non solo risulterebbe in contrasto con i principi richiamati dalla Corte Costituzionale ma anche con il principio della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici.

Parte ricorrente ha pertanto concluso per l'accoglimento del ricorso.

L'amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il gravame e il Collegio, con ordinanza cautelare n.4379/2012 del 5/12/2012, impregiudicata ogni valutazione sulla sussistenza del fumus, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati, per effetto della quale i predetti ricorrenti sono stati tutti ammessi con riserva dalla stessa amministrazione a sostenere le ulteriori fasi del concorso.

All'esito dello svolgimento delle successive prove concorsuali, alcuni dei ricorrenti esclusi dalle prove scritte e/o dalle prove orali hanno proposto avverso detti atti di esclusione i motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe; mentre i seguenti ricorrenti – che hanno superato tutte le prove e pertanto sono stati inseriti nelle relative graduatorie di merito- hanno proposto motivi aggiunti nei confronti delle relative graduatorie di merito, deducendone l'illegittimità derivata, nella parte in cui vi risultano inseriti con riserva:

In particolare, i ricorrenti sottoindicati risultano essere ammessi con riserva nelle rispettive graduatorie:

- a) [*omissis*] per la Regione Sicilia, nella posizione n. 158 relativamente alla classe di concorso A051; posizione n. 674 relativamente alla classe di concorso A050;posizione n. 690 per la classe di concorso A043;
- b) [omissis], per la Regione Toscana, nella posizione n. 92 relativamente alle classi di concorso A060 ed A059;
- c) [*omissis*] per la Regione Campania, nella posizione n. 362 per la classe di concorso A050 e nella posizione n. 358 per la classe di concorso A043;
- d) [omissis] per la Regione Sicilia, nella posizione n. 189 per la classe di concorso A033;
- e) [omissis] per la Regione Campania, nella posizione n. 98 per la classe di concorso A019;
- f) [omissis] per la Regione Sicilia, nella posizione n. 26 per la classe di concorso A038;
- g) [omissis] per la Regione Campania, nella posizione n. 77 per la classe di concorso A033.

In data 16 ottobre 2014 parte ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, disposta con decreto presidenziale n. 15363 del 12.09.2014 mediante pubblicazione sul sit web del MIUR, e nella udienza pubblica del 26 marzo 2015, vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 26 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va preso atto della memoria depositata in data 26 febbraio 2015, con la quale i difensori dei ricorrenti hanno dichiarato di avere interesse al ricorso e ai motivi aggiunti unicamente per i ricorrenti [omissis], avendo gli stessi superato tuttele prove del conconrso di cui trattasi, al quale erano stati ammessi con riserva con ordinanza cautelare collegiale n. 4379/2012, implicitamente dichiarando di non avere più interesse al ricorso e ai motivi aggiunti per gli altri ricorrenti.

A tale stragua il ricorso e i motivi aggiunti vanno, in parte, dichiarati improcedibili per tutti i ricorrenti, diversi da quelli sopra espressamente richiamati, che a seguito dell'ordinanza cautelare n.4379/2012 non si sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito. e, pertanto, sia in virtù di quanto dichiarato nella suindicata memoria depositata da parte ricorrente in data 26 febbraio 2015 sia in virtù della omessa impugnazione delle rispettive graduatorie definitive di merito, hanno manifestato di non avere più interesse alla decisione.

Ciò nella considerazione che, da un lato, in assenza di repliche e/o diverse richieste *ex adverso*, "la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224); dall'altro, come affermato dalla Sezione in numerosi precedenti da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, in quanto con specifico riferimento alla materia dei concorsi pubblici, la mancata impugnazione da parte del ricorrente della graduatoria definitiva rende improcedibile il ricorso avverso il verbale di esclusione, atteso che anche il suo eventuale annullamento non

potrebbe travolgere la graduatoria approvata (ex multis: T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 07-07-2014, n. 7162).

Quanto invece ai restanti ricorrenti [omissis], che hanno manifestato la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito in quanto hanno partecipato regolarmente alle prove del concorso, le hanno superate e pertanto sono stati inseriti con riserva nella graduatoria generale di merito, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, come da precedenti decisioni della Sezione (cfr. sentenza n. 11697 del 21.11.2014), da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.

In particolare, come evidenziato nella richiamata decisione:

"Tanto premesso in narrativa per quanto concerne l'impugnativa proposta dai numerosi ricorrenti il Collegio intende seguire le argomentazioni dei deducenti evidenziando in primis quanto da loro rilevato (essendo stato già riscontrato nel parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 21/09/2012 dagli istanti richiamato) e cioè che "i giovani laureati" in possesso del titolo di studio non hanno avuto la possibilità di conseguire la abilitazione dal momento che i corsi abilitanti negli ultimi anni non sono stati organizzati in maniera continua né tempestiva.

Poiché nel corso delle loro rilevazioni gli istanti offrono a sostegno spunti di cronologia normativa (richiamando l'art. 400 co. 12 d.lgs. 297/1994; il D.M. 460/1998 etc.) giova in via preliminare ripercorrere il succedersi delle disposizioni interessanti la fattispecie che ne occupa.

Al riguardo va rilevato che la formazione di fonte primaria si rinviene nel d.lgs. 16/04/1994 n. 297 ed, in particolare, nell'art. 400 co. 1 stesso d.lgs. il quale stabilisce: "I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale".

Quanto ai requisiti generali di ammissione ai concorsi il successivo art. 402 prevede che: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore".

Quanto al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 460 del 24/11/1998 parimenti richiamato dai deducenti, lo stesso decreto recante "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" ha stabilito che: "A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (art. 1).

La richiamata disciplina transitoria è contenuta nel successivo art. 2 del D.M., secondo cui: "Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 – 1999".

Due considerazioni si rendono evincibili dall'esame disposizioni superiori.

La prima:

a)i concorsi per titoli ed esami per l'accesso a posti e cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono indetti con cadenza triennale, sulla base del fabbisogno determinato su base regionale;

La seconda:

b)la disciplina di rango legislativo per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce (tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore);

Inoltre, tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'avvenuta indizione dell'ultimo concorso con D.M. 1° aprile 1999, con il già citato D.M. n. 460 del 1998 era stata introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 (cioè il primo dopo il triennio decorrente dall'ultimo concorso indetto con D.M. 01/04/1999), ed è stato stabilito che possono essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione, purché: i) già in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo D.M., del titolo di laurea o del diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati e gli ISEF, che alla citata data permettono l'ammissione al concorso; ii) ovvero conseguano il titolo di laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale o conseguano i menzionati diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999.

Dunque:

la disciplina transitoria introdotta con il D.M. n. 460 del 1998, e riferita al primo concorso a posti e cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correla direttamente al passaggio al sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 241. Tale sistema, il cui fulcro è costituito dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Tale sistema di formazione universitaria dei docenti avrebbe dovuto garantire, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, un'attività di formazione degli stessi docenti finalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione, costituente titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie (art. 4, comma 2, 1. n. 341 del 1990).

Trova così giustificazione la previsione contenuta nell'art. 1 del D.M. n. 460 del 1998, secondo cui a partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito dopo il

1° maggio 2002, "il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", ovvero mediante il superamento delle prove del concorso a cattedre.

All'atto del passaggio dal vecchio al nuovo sistema universitario di abilitazione in cui si imponeva la regola di ammissione ai concorsi a cattedra fondata sul necessario possesso dell'abilitazione, si è tenuto conto di coloro che:

- a) alla data di entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998 avevano già ottenuto il diploma di laurea;
- b) alla medesima data erano già iscritti ad un corso di laurea ed avrebbero pertanto conseguito il relativo diploma negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale.

Per i candidati di cui alle precedenti lett. a) e b) si è stabilita la duplice regola che possono essere ammessi al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 anche in assenza di abilitazione (art. 2 D.M. n. 460 del 1998) e che la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento (art. 4 D.M. n. 460 del 1998).

Vanno peraltro inserite in tale quadro normativo le previsioni innovative contenute nell'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ciò perché tali previsioni innovative le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (effettivamente attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000) sono state sospese.

In tal modo è stata segnata la fine dei percorsi l'abilitazione disciplinati dal D.M. n. 460 del 1998 sicchè coloro che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008 non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

Solo a partire dall'anno accademico 2011-2012 (in osservanza alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010) le citate Scuole di specializzazione (SISS) sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), aventi durata annuale e propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione previo esame presso università ed istituti parificati ma i predetti tirocini sono divenuti operativi a partire dall'anno accademico 2011-2012 in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo D.M. 11 novembre 2011.

Sulla scorta del ripercorso e delineato quadro normativo va ripresa la esordiente considerazione, già posta in evidenza all'inizio della presente trattazione, sulla situazione occorsa ai cd. "giovani laureati" essendo stata creata una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati laureatisi sino al 2003 e nell'arco temporale 2008-2011.

Infatti la disposizione contenuta nell'art. 2 del bando di concorso di cui al DDG 24/09/2012 n. 82 impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002/2003 ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 comma 2 del DM. N. 460 ed ha, come già evidenziato, creato una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 cioè nel periodo in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS , e nell'arco di tempo 2008-2011 periodo in cui le procedure SISS sono state sospese.

Tali evidenziazioni sono contenute nella sentenza n. 11078/2013 di questa Sezione alla quale può agevolmente farsi richiamo anche per quanto concerne le ragioni per le quali il ricorso con la stessa

suindicata sentenza è stato accolto essendo state ritenute fondate le doglianze dei ricorrenti. Viene significato che la disposizione della lex specialis oggetto di gravame (cioè del bando di cui al D.D.G. n. 82 del 24/09/2012) si limita, nel fissare i requisiti di ammissione al concorso, a riprodurre alla lettera l'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998, e in tal modo non ha attualizzato la "clausola di salvaguardia" prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) che era indirizzata al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale e non già su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio.

Allo stesso modo si è determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003 i quali sono stati ammessi al concorso a cattedre e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito la laurea negli anni accademici successivi (cfr. ancora citata sent. TAR Lazio Sez Terza Bis n. 11078/2013)".

Il ricorso va, pertanto, accolto nei soli confronti dei ricorrenti [omissis], agli effetti del consolidamento della ammissione al concorso e del relativo inserimento nelle relative graduatorie dei predetti ricorrenti che lo hanno superato, che si trovino effettivamente nella situazione in virtù della quale è stato pronunciato l'accoglimento delle impugnative, sempre che per ciascuno dei medesimi sussistano tutte le condizioni previste dalla legge che consentano la stessa ammissione.

Quanto alle spese può disporsi la integrale loro compensazione tra le parti sussistendo ragioni che la giustificano.

P.Q.M.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- a) ACCOGLIE il ricorso e i motivi aggiunti nei soli confronti dei ricorrenti [omissis], agli effetti in motivazione indicati che trovansi effettivamente nelle condizioni parimenti in motivazioni richiamate;
- b) dichiara improcedibile il ricorso ed i successivi motivi aggiunti nei confronti di tutti gli altri ricorrenti.
- c) Dichiara integralmente compensate tra le parti spese ed onorari di causa

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 24/04/2015